

NOTIZIARIO FLASH

DEL CENTRO SERVIZI DI DOMENICO

N° 3/2010

1. Novità Unico2010

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Unico Persone Fisiche

Tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione **in via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato, ad **esclusione** di coloro che:

- **non possono presentare il Mod.730,**
- **pur potendo presentare il Mod.730 devono comunicare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del Modello Unico (RM, RT, RW, AC),**
- **devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti,**
- **sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione.**

Il termine di presentazione varia in relazione alla modalità di presentazione :

Dal 2/05/2010 al 30/06/2010

Cartacea (per il tramite di un ufficio postale)

Entro il 30/09/2010

Telematica (direttamente o tramite intermediari)

Unico Società di Capitali

In base al D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, tutti i soggetti Ires sono tenuti esclusivamente alla presentazione **telematica** della dichiarazione direttamente o tramite intermediario abilitato.

Le società di capitali, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio, sono tenute a presentare telematicamente il Modello entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo** alla chiusura¹.

Unico Società di Persone ed enti equiparati

Sono tenute alla presentazione telematica **entro il 30/09/2010**.

Slittamento altre scadenze collegate

- 1) Redazione e sottoscrizione **Inventario** : tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni ²
- 2) Stampa **libri contabili** : tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni ³
- 3) Termine **dichiarazione tardiva** non omessa : entro 90gg⁴ dal termine previsto.

Termini di versamento

Unico Persone Fisiche

I **versamenti** del saldo e primo acconto IDD devono essere eseguiti **entro il 16/06/2010**, ovvero **entro il 16/07/2010** con la **maggiorazione dello 0, 40%** a titolo di interesse corrispettivo.

¹ Entro il 30 settembre 2010 per le società di capitali con esercizio coincidente con quello solare.

² Art. 2217 Codice Civile, e quindi, per i soggetti con esercizio solare 31/12/2010.

³ Art. 7 DL 357/1994 come modificato da Finanziaria 2008.

⁴ Da identificarsi, per i solari, nel 29/12/2010.

In ogni caso è possibile **rateizzare** le somme dovute, con applicazione dell'interesse annuo del 4% annuo, con modalità diverse tra soggetti titolari o non di partita IVA.

La **prima** rata di versamento è per tutti il 16/06 (o il 16/07 per chi versa con maggiorazione).

Le **rate successive** andranno invece pagate alla fine del mese, ad esclusione dei titolari di partita IVA per i quali il termine di vs è fissato al sedici del mese.

Il numero massimo di rate e la misura degli interessi dipendono dalla data del 1° versamento, come illustrato dal seguente prospetto :

PF non titolari di P.IVA					PF titolari di P.IVA				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi	Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	16/06/09	0,00%	16/07/09	0,00%	1	16/06/09	0,00%	16/07/09	0,00%
2	30/06/09	0,16%	02/08/09	0,16%	2	16/07/09	0,33%	16/08/09	0,33%
3	02/08/09	0,49%	31/08/09	0,49%	3	16/08/09	0,66%	16/09/09	0,66%
4	31/08/09	0,82%	30/09/09	0,82%	4	16/09/09	0,99%	18/10/09	0,99%
5	30/09/09	1,15%	02/11/09	1,15%	5	18/10/09	1,32%	16/11/09	1,32%
6	02/11/09	1,48%	30/11/09	1,48%	6	16/11/09	1,65%		
7	30/11/09	1,81%							

*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40% e poi diviso per il numero delle rate su cui vanno applicati gli interessi. Il termine del 17/08 verrà probabilmente prorogato, come accaduto negli ultimi anni, con apposito provvedimento.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento **F24**.

I **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

- 1) direttamente⁵
- 2) tramite gli intermediari abilitati.

I **non titolari di partita IVA**, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale :

- ✓ con carte Pagobancomat, presso sportelli abilitati;
- ✓ con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- ✓ presso gli uffici postali;
- ✓ con assegni bancari e circolari nelle banche;
- ✓ con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

In caso di pagamento a **mezzo assegno**, qualora risulti anche solo parzialmente **scoperto** o comunque non **pagabile**, il versamento si considererà **omesso**.

Unico Società di Capitali

I **versamenti** del saldo e primo acconto IIDD devono essere eseguiti **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura esercizio (16/06/2010 per i solari), in caso di approvazione entro 120gg. Oltre tale termine, il versamento slitta al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione.

In caso di assemblea andata deserta o quorum costitutivo non raggiunto, e conseguente convocazione nei successivi 30gg, non opera alcuno slittamento. Il termine ultimo senza maggiorazione sarà comunque il 16 del settimo mese successivo (16/07/2010 per i solari). Per il differimento del termine entro 30gg si applica una **maggiorazione dello 0, 40%** a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso è possibile rateizzare le somme dovute, rinviando a quanto detto per le persone fisiche.

Unico Società di Persone ed enti equiparati

I **versamenti** di saldo e primo acconto devono essere eseguiti **entro il 16/06/2010**, ovvero **entro il 16/07/2010**, con **maggiorazione dello 0, 40%** e possibilità di rateizzazione (vedi sopra quanto detto in tema di versamenti per UnicoPF).

⁵ Mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali ovvero ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

Casi di esonero dalla presentazione ⁶

Non si è tenuti alla **presentazione della dichiarazione PF** se nell'anno 2009 si sono posseduti:

-solo reddito dei fabbricati, derivante dal possesso dell'abitazione principale e sue pertinenze (box,cantina, ecc.);		
-solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto - eventualmente redditi di fabbricati, derivanti dal possesso abitazione principale e sue pertinenze		
-solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ed è stato effettuato il conguaglio dall'ultimo datore di lavoro, -eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue pertinenze		
-reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze)	non sup a € 8.000 (reddito di lavoro dipendente o assimilato)	per periodo non inf a 365gg e non sono state subite ritenute;
	non sup a € 7.500 (reddito di pensione)	
	non sup a € 7.750 (reddito pensione, età pari o sup a 75 anni)	
	non sup a € 4.800 (redditi assimilati lav. dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro e/o redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	
-redditi da pensione -redditi di terreni -redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue pertinenze	non sup a € 7.500 non sup a € 185,92	
-solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati)	non sup a € 500	
-solo redditi esenti	<i>Es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra etc.</i>	
-solo redditi soggetti a rit. alla fonte a titolo di imposta	<i>Es. interessi sui conti correnti bancari o postali</i>	
-solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva	<i>Es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	

I soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili, sono in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo - al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze - hanno un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, **non supera euro 10,33.**

Unico Mini 2010 ⁷

Per la presentazione del Mod. Unico Mini e per il versamento delle imposte dovute si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il Mod. Unico Persone Fisiche ordinario, cui si rimanda integralmente.

Tale dichiarativo è una **versione semplificata** del Modello Unico Persone Fisiche, che può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti residenti in Italia per i quali sussistano le condizioni di seguito indicate :

1)	Il domicilio fiscale non risulta variato dal 1° novembre 2008 alla data di presentazione della dichiarazione
2)	Non sono titolari di partita IVA
3)	Possiedono i seguenti redditi: - redditi di terreni e di fabbricati - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
4)	Intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
5)	Non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
6)	Non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza
7)	Non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

⁶ Fonte: istruzioni alla compilazione Mod. Unico Persone Fisiche 2010.

⁷ Approvato con provvedimento dell'1.02.2010, protocollo 12293/2010, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Acconti IIDD 2010

PPFF ed equiparati - L' **Acconto IRPEF** è pari al **99%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché sia di importo superiore ad € 52, e deve essere **versato** :

- in unica soluzione entro il **30/11/2010** se l'importo complessivamente dovuto è inf ad € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40%**, entro il **16/06/2010** (entro il **16/07/2010** con la maggiorazione);
 - la seconda, nella misura del **60%**, entro il **30/11/2010**.

Soggetti Ires - L'**Acconto IRES** è fissato nella misura del **100%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché sia di importo superiore ad euro 21, e deve essere versato :

- in unica soluzione entro il **30/11/2010** se l'importo complessivamente dovuto è inf ad € 103,00;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 103,00, di cui:
 - la prima rata nella misura del **40%**, entro il **16/07/2010** (ovvero **16/07/2010** con la maggiorazione)
 - la seconda rata nella misura del **60%**, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione⁸.

2. STUDI DI SETTORE

Studi di settore

Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'art. 1, c. 1, secondo periodo, DPR 31.05.1999 Nr 195, è stato previsto, dall'art. 1, c. 4, del DL 194/2009, (c.d. decreto Milleproroghe), che, limitatamente agli anni 2009 e 2010, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è spostato rispettivamente al **31 marzo 2010** ed al 31 marzo 2011, in luogo del 30 settembre in precedenza previsto.

3. IRAP⁹

Termini e modalità di presentazione

In base alle disposizioni attuative del c. 52 dell'art. 1 L.244/2008, contenute nel decreto Ministro dell'Economia e Finanze dell'11.09.2008, la dichiarazione va presentata **esclusivamente per via telematica**¹⁰, direttamente o attraverso intermediari o tramite uffici dell'Agenzia delle Entrate, distinguendo tra i soggetti obbligati per i termini :

PF, s.s., snc, sas, società e ass.ni equiparate	30/09/2010
Soggetti IRES, Amministrazioni Pubbliche	Ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

Non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto.

Versamento saldo

Va effettuato il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (tra 120 e 180gg). Se, però, l'approvazione non sia ancora intervenuta entro il termine maggiorato, l'obbligo cadrà, comunque, al giorno 16 del mese successivo.

Si applica una **maggiorazione dello 0,40%** se si effettua entro il trentesimo giorno successivo.

L'imposta non è dovuta per importi spettanti a ciascuna regione inferiori a € 10,33.

In caso di **rateizzazione**, si applicano interessi nella misura del **4% annuo**¹¹.

Misure dell'Acconto IRAP¹²

PPFF ed equiparati – E' pari al **99%** dell'IRAP dovuta per l'anno precedente (min. € 51,65).

Soggetti Ires – E' fissato nella misura del **100%** dell'imposta 2008 (min. € 20,66).

⁸ Ovvero entro il 30 novembre 2010, per i soggetti cc.dd. solari.

⁹ Si rinvia a quanto già detto in tema di versamento a saldo, acconti, differimento e rateizzazione per le IIDD.

¹⁰ L'eventuale presentazione tramite ufficio postale sarà considerata come non redatta in conformità al modello approvato, con conseguente applicabilità della sanzione da € 258 a € 2.065 ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. 446/1997 (Circolare 19.06.2002 Nr 54/E).

¹¹ Sugli importi da versare con le rate successive si applicheranno interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Si rinvia a quanto detto in tema di IIDD.

¹² L'imposta del periodo precedente presa a base di calcolo dell'acconto sarà quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle disposizioni del c. 1 art. 5 DL 78/2009 (agevolazione Tremonti-ter).